

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri detenute alla data del 31 dicembre 2019.

LA COMMISSARIA

Premesso che, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1616 di data 16 ottobre 2020 sono stati conferiti gli incarichi di Commissario delle Comunità, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 6 agosto 2020 n. 6;

Premesso altresì che:

- con deliberazione del Consiglio n. 11 dd. 29 settembre 2017, la Comunità ha effettuato una Revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, con ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare;

- con deliberazione del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018, la Comunità ha provveduto ad effettuare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute al 31 dicembre 2017 e ad adottare un programma di razionalizzazione nei casi in cui le società partecipate ricadano nei presupposti per i quali la legge stessa, in recepimento di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ne impone la graduale dismissione;

Considerato che dette revisioni hanno portato a mantenere la partecipazione in quattro società: Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., Trentino Riscossioni S.p.A., Trentino Digitale S.p.A. (già Informatica Trentina S.p.A.), Azienda per il Turismo degli Altipiani di Folgaria Lavarone Luserna soc. cons. p.A.;

Considerato, altresì, che la Comunità alla data del 31/12/2019 risulta avere, attraverso le società Trentino Riscossioni S.p.A. e Trentino Digitale S.p.A., nonché Consorzio dei Comuni Soc. Coop., una partecipazione indiretta anche nelle seguenti società: Centro Servizi condivisi Soc. cons. a r.l., Cassa Rurale di Trento Soc. Coop, Federazione Trentina della Cooperazione S.C. e SET distribuzione S.p.A.;

Rilevato che le suddette società partecipate dai Comuni e dalla Provincia di Trento costituiscono un insieme di sistema perché erogano servizi comuni a tutti gli Enti pubblici della Provincia Autonoma al fine di uno sviluppo unico del territorio trentino;

Ritenuto che, oltre a tale presupposto che legittima l'operazione di partecipazione, la stessa rientra nell'ottica di applicazione di quanto ordinariamente richiedono gli articoli 3, 4, 5, comma 3, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che la Comunità, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, avente ad oggetto:

- a) produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D. L.vo n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D. L.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive

europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

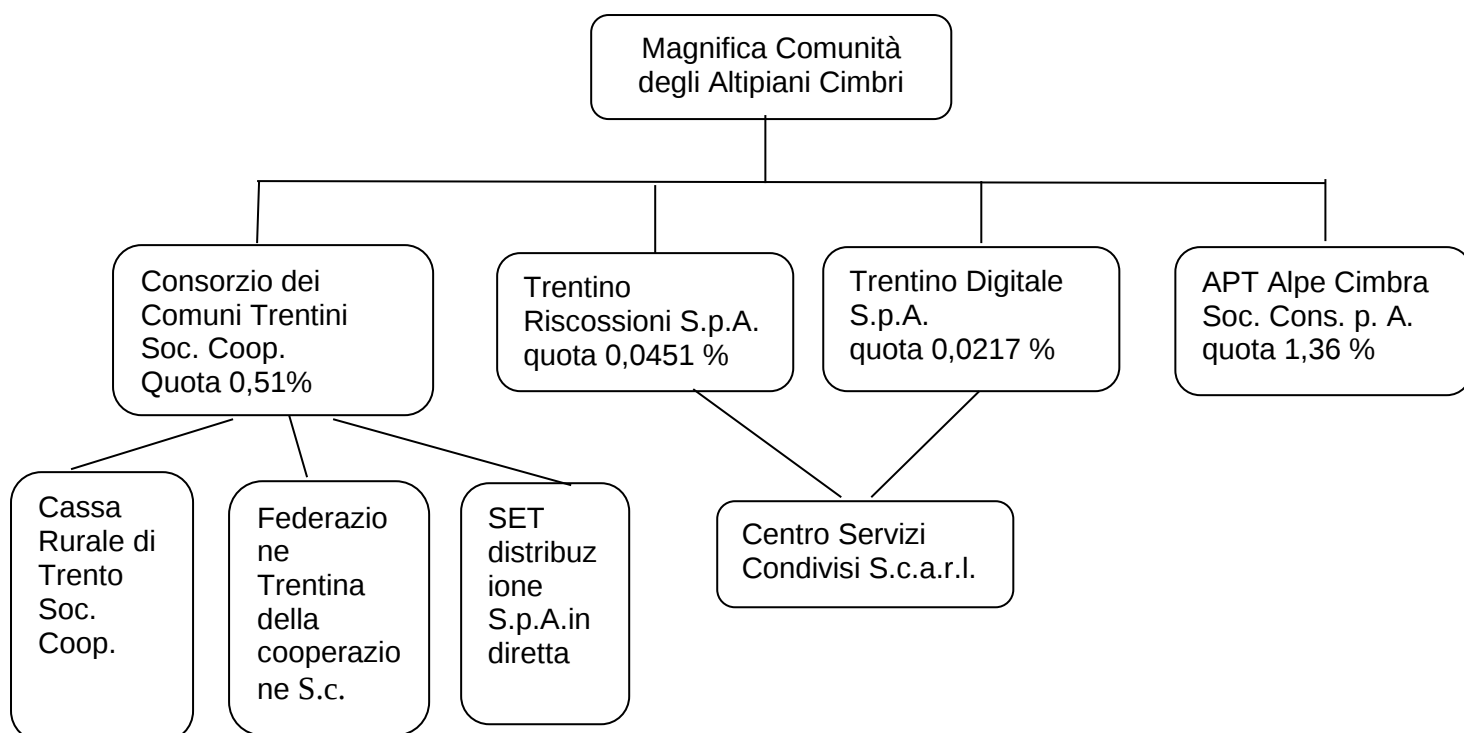
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016;
- ✚ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...) tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);
- ✚ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale della Comunità, sempreché l'affidamento dei servizi in corso alle medesime società rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno 1,80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. in parola, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 18, co. 3 bis 1, l.p. 1° febbraio 2005, n. 1 e dell'art. 24 co. 4 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e ss.mm.ii., la Comunità è tenuta, con atto triennale aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione, soltanto qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme citate.

Evidenziato che il quadro delle partecipazioni dirette ed indirette della Comunità non è variato rispetto alla precedente ricognizione, di cui al provvedimento n. 16 dd. 14 dicembre 2018 ed è pertanto il seguente:



Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 4 dd. 18 marzo 2015, al quale ha fatto seguito l'atto ricognitivo approvato con delibera del Consiglio n. 16 dd. 14 dicembre 2018, che ha costituito aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, del T.U.S.P.;

Visti:

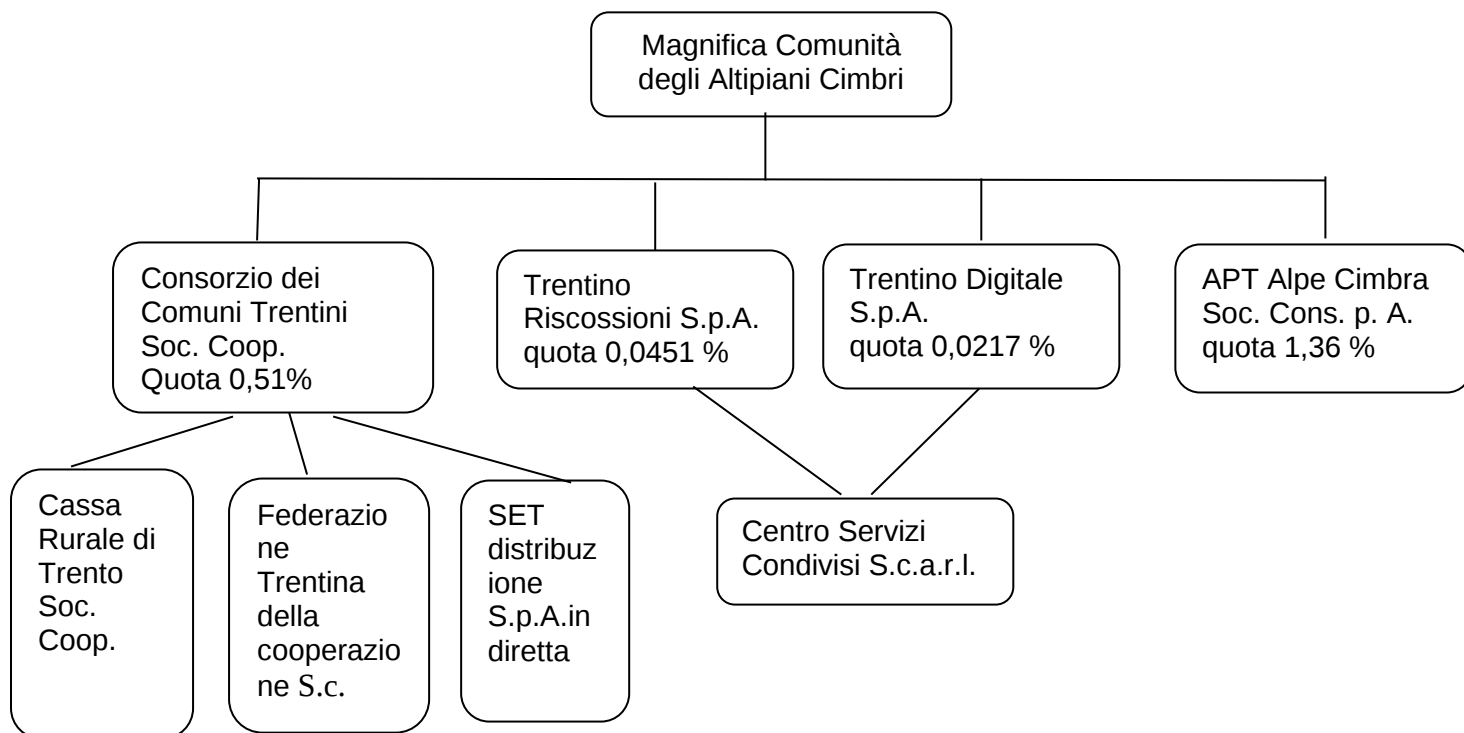
- il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 s.m.i.;
- la legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;
- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, così come modificata con L.P. 13 novembre 2014, n. 12;
- la legge provinciale 09 dicembre 2015, n. 18;
- l'art. 14 dello Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 dd. 18.05.2011 ed aggiornato con analoga deliberazione n. 03 dd. 26 febbraio 2016;

Acquisito per attestazione nel presente decreto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile, espresso dal segretario in assenza di responsabili di strutture amministrative;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Roberto Orempuller

DECRETA

1. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri alla data del 31 dicembre 2019:



2. di dare atto che non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dalla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate della Comunità;
4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità di cui al D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, del Decreto correttivo pure sopra citato, che per facilità di lettura e di reperimento di questa ulteriore tra le innumerevoli norme da richiamare si riporta letteralmente: Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso il medesimo sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare all'Organo esecutivo della Comunità ai sensi dell'art. 183, comma 5, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
 - straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199;
 - giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni dalla notifica o dalla sua conoscenza, ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.